

Alla Segreteria Nazionale
SLP CISL
SLC CGIL
UILPOST UIL
FAILP CISAL
SAILP CONFISAL
UGL COM

Roma, 13 MAG. 2008

Oggetto: Corretta applicazione articolo 43 CCNL

Si fa riferimento alla comunicazione di pari oggetto del 9 aprile u.s.

Al riguardo, si rappresenta che nei confronti dei lavoratori affetti da patologie di particolare gravità, che effettuino periodi di malattia continuativi o con intervalli inferiori al trenta giorni, l'art. 43 comma I del CCNL vigente prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro ed alla corresponsione dell'intera retribuzione fissa per un periodo di 24 mesi (c.d. comparto speciale).

Tale previsione costituisce un trattamento di miglior favore rispetto ai lavoratori assenti in malattia per patologie di non particolare gravità, verso i quali, per assenze continuative o intervallate da periodi inferiori a 30 giorni, vige il diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione del trattamento dell'intera retribuzione fissa per un periodo di 12 mesi (c.d. comparto secco).

La norma contrattuale citata, nel riconoscere per i lavoratori affetti da patologie di particolare gravità il trattamento di miglior favore sopra richiamato, al III capoverso del I comma dispone inoltre che venga fatto "salvo quanto previsto al successivo comma" (comma II) che disciplina l'ipotesi in cui la malattia del lavoratore si espliciti mediante una pluralità di eventi morbosi (c.d. comparto per sommatoria).

In tale fattispecie, secondo quanto espressamente previsto dal comma II dell'art. 43, il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore "raggiunga il limite di 24 mesi di assenza entro l'arco massimo di 48 mesi consecutivi".

Sempre nel comma II dell'art. 43 del CCNL vigente è altresì specificato che "durante il predetto periodo di conservazione del posto di lavoro, al lavoratore verrà corrisposto un importo pari all'intera retribuzione fissa per un periodo complessivo di **18 mesi**".

Poste Italiane SpA

00144 ROMA (RM) Viale EUROPA 175 T (+39) 0659583705 F (+39) 0659587979

e-mail parrottor@posteitaliane.it

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

Attesa la portata generale del richiamo operato dal I comma dell'art. 43 attraverso l'inciso "salvo quanto previsto al successivo comma", deve ritenersi che **anche per i lavoratori affetti da patologie di particolare gravità debba applicarsi l'intera disciplina** prevista per il comparto per sommatoria di cui al **comma II dell'art. 43**, comprensiva quindi anche delle indicazioni relative all'aspetto retributivo.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, a nostro avviso, una diversa interpretazione della disciplina in esame non rinverrebbe, infatti, nel testo della norma contrattuale alcun valido fondamento.

Nel manifestare, in ogni caso, la piena disponibilità dell'Azienda ad un incontro con Codeste OO.SS. volto alla condivisione della corretta interpretazione della norma contrattuale in esame, si porgono cordiali saluti.

Relazioni Industriali
Ruggero Parrotto

